
CONNESSIONE DI REATI E PROCEDIBILITÀ DI UFFICIO

(NOTA)

1. — I delitti previsti dal capo I del titolo IX (delitti contro la libertà sessuale) e dall'articolo 530 del C. P. sono perseguibili a querela di parte; il legislatore, invero, non vuole che con la procedibilità di ufficio si dia loro una pubblicità che può recare alla persona offesa un danno forse maggiore di quello che le procurano i fatti delittuosi stessi. In base al n. 2 del 2 cap. dell'art. 542 C. P. si procede, però, d'ufficio se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio: le ipotesi di connessione possono dipendere dall'unicità del fatto che viola diverse disposizioni di legge o da una pluralità di fatti uniti tra loro teleologicamente, consequenzialmente, occasionalmente (1).

La magistratura si è pronunciata di recente su numerosi casi di connessione dipendenti dall'unicità del fatto, e precisamente sulla connessione tra il delitto di violenza carnale (art. 519) e quello di atti osceni (art. 527). In tal caso, a norma dell'art. 542, 2° cap. n. 2, si deve procedere d'ufficio per il delitto di violenza carnale, perchè questo si trova ad essere connesso con un delitto perseguibile d'ufficio: verrebbero a mancare, in questa ipotesi, i motivi che hanno consigliato il legislatore a rendere perseguibile a querela di parte il delitto di violenza carnale.

(1) Questo è stato messo in luce molto bene dal GABRIELI, "La connessione dei reati ai fini dell'art. 542 n. 2 C. P.", in: *Annali di diritto e procedura penale*, 1932, pag. 1261.

Si pone la domanda: quale efficacia spiega sulla procedibilità d'ufficio del reato perseguibile normalmente a querela di parte la sopravvenienza di una causa di estinzione (amnistia) del reato perseguibile d'ufficio? Può il giudice, anche se non è stata presentata querela, conoscere d'ufficio del delitto di violenza carnale o deve dichiarare improseguibile l'azione penale?

2. — In una recente sentenza della Cassazione si sostiene la tesi della perseguibilità d'ufficio del delitto di violenza carnale, carattere che il delitto “ conserva durante tutto il corso processuale e quantunque sopravvenga una causa estintiva del reato connesso. Ciò si desume dalla disposizione letterale dell'art. 542, 2°. cap. n. 2, e dai lavori preparatori del codice penale vigente, nei quali non si accenna ad alcuna dipendenza processuale o subordinazione tra i due reati connessi per cui l'uno debba seguire le sorti dell'altro, mentre poi è risaputo, che, nonostante la estinzione del reato per amnistia, che opera sull'efficienza giuridica del fatto, in quanto, a causa dell'amnistia, si estingue il diritto di punire dello Stato, il fatto stesso permane come fatto materiale e storico per altre conseguenze di diritto (2).

In altre sentenze della Magistratura si nega invece la possibilità che il giudice debba conoscere d'ufficio del reato perseguibile a querela di parte (3).

La dottrina è pure divisa. Il MANZINI, occupandosi accidentalmente della questione, critica una sentenza della Cassazione, secondo la quale “ il vincolo della connessione non resta eliminato per il fatto che uno di essi sia coperto dall'amnistia, perchè quel vincolo è affatto indipendente dalla perseguibilità o meno dei reati connessi „. A parere

(2) Cass. pen. 26 maggio 1933, in: *Foro Italiano* 1933, II, c. 298-300.

(3) In una sentenza del Tribunale di Novara (6 dicembre 1932, in: *Riv. it. di dir. penale* 1933, pag. 403 e sgg.) si legge: “ con l'estinzione del delitto di atti osceni a seguito dell'avvenuta amnistia, non è più materialmente nè giuridicamente possibile parlare di connessione e di concorso, in quanto è venuto meno il presupposto essenziale dell'esistenza di un altro delitto . . . „. Così anche la Corte d'Appello di Brescia (12 gennaio 1933 in: *Riv. Pen.* 1933, pag. 342 e sgg.) e il Tribunale di Torino (7 novembre 1932 in: *Foro Italiano* 1932, II, c. 403 e sgg.). Vedi però, in senso contrario, Corte di Appello di Torino (3 marzo 1933 in: *Scuola Positiva* 1933, II, pag. 368 e sgg.).

dell'illustre giurista, l'amnistia " non impedisce soltanto il procedimento per il reato da essa preveduto (il che sarebbe del resto sufficiente ad escludere la connessione sotto l'aspetto processuale), ma estingue addirittura il reato „ (4). Non è quindi possibile ammettere il proseguimento ex officio dell'azione penale per il reato perseguibile di solito a querela di parte. Infine da altri si avverte che, per ammettere nel caso in questione la perseguibilità d'ufficio „ non è sufficiente la esistenza di un fatto storico soltanto, quale sarebbe il delitto amnistiato; ma occorre che sussista un fatto punibile per il quale si debba procedere „ (5).

Contro questa tesi, d'altra parte, si obietta che l'azione penale è irretrattabile e che una volta iniziata non può essere sospesa, interrotta o farsi cessare se non nei casi espressamente previsti dalla legge (6). Il VULTERINI afferma che " con l'estinzione del reato di atti osceni, perseguibile d'ufficio, non viene a mancare anche la circostanza della pubblicità e permane la iniziale perseguibilità d'ufficio per i reati concorrenti, derivante dalla connessione con il reato di atti osceni, di cui quella circostanza è elemento costitutivo; solo nel caso che la circostanza stessa rimarrà esclusa, anche per i reati concorrenti cesserà la perseguibilità di ufficio „ (7).

3. — Per risolvere la questione bisogna anzitutto indagare quali siano le conseguenze che derivano dall'amnistia come causa di estinzione di uno tra due reati connessi, quando da tale connessione dipende la procedibilità di ufficio di un reato perseguibile normalmente a querela di parte. Nel caso nostro, l'amnistia concessa per gli atti osceni rompe la connessione tra questo delitto e quello di violenza carnale, e riacquista quest'ultimo l'indipendenza sì che la sua perseguibilità diventi possibile solo a querela di parte?

Per ammettere che il giudice, nonostante l'amnistia, debba conoscere del delitto perseguibile a querela di parte non si può far ri-

(4) MANZINI, Trattato di diritto processuale penale, 1931, vol. I, pag. 216, n. 1.

(5) GRIEB, in Riv. Pen. 1933, pag. 346 e sgg.

(6) LIPPOLIS, in Riv. Pen., 1933, pag. 342, e sgg.

(7) VULTERINI, Connessioni di reati e procedibilità di ufficio, in: Riv. Pen. 1933, pag. 323 e sgg.

chiamo all'articolo 170 C. P., perchè in questo articolo sono disciplinate questioni di carattere sostanziale, concernenti la punibilità, mentre la questione che ci interessa riguarda la procedibilità per il reato connesso e, come tale, presenta carattere formale.

Servirsi dunque dell'ultimo cap. dell'art. 170 per affermare che, se l'estinzione di taluno fra i più reati connessi non esclude per gli altri l'aggravamento di pena, a maggior ragione non deve escludersi la procedibilità d'ufficio, è un attribuire alla disposizione legislativa una portata ch'essa punto non ha. Le norme penali e processuali penali, entro i limiti dell'art. 4 disp. prel. Cod. Civ. non sono invero suscettibili di estensione analogica.

L'amnistia, in quanto toglie ad un reato la qualifica di illecito penale e spegne la pretesa punitiva che da esso sorgeva a favore dello Stato ed in quanto lascia sopravvivere solo il fatto storico in sé, produttivo unicamente di quegli effetti giuridici dalla legge previsti, rompe la connessione che poteva intercedere tra questo ed un secondo reato. Nel caso particolare, estintosi per amnistia il delitto di atti osceni, viene a cadere la connessione con il delitto di violenza carnale, per cui si rende necessaria la querela ove si voglia procedere nei confronti di quest'ultimo delitto. Non si fa con ciò funzionare, come alcuni scrittori pretendono, due volte la stessa causa di estinzione: la prima per il reato espressamente amnistiato, la seconda per la connessione. La causa di estinzione incide solo sul reato previsto, ma l'amnistia, in quanto lo abolisce, fa venir meno tutto il complesso di rapporti che lo tenevano ad altri reati avvinto e risolve in nulla tutte le conseguenze che derivavano dalla connessione, compresa quella della procedibilità di ufficio del reato perseguibile altrimenti a querela di parte (8).

Si avanza però l'obbiezione dell'irretrattabilità dell'azione penale, principio dedotto dall'art. 75 C. P. P., in base a cui l'azione penale una volta iniziata deve procedere sino al suo esaurimento e superare ogni ostacolo che non sia espressamente dalla legge preveduto.

Il principio sancito dall'art. 75 C. P. P. ha pure le sue eccezioni.

Il MANZINI avverte che queste " appunto perchè eccezioni, devono

(8) Vedi JOVANE, I reati connessi e l'amnistia, in: *Foro Italiano*. 1932, II, c. 405; dello stesso autore, Ancora i reati connessi e l'amnistia, in: *Scuola Positiva*, 1933, II, pag. 368 e sgg.

risultare espressamente dalla legge o discendere in modo certo e necessario dai principi generali del diritto processuale penale „ (9). Secondo lo stesso autore le principali eccezioni alla regola dell'irretrattabilità sono date dal diritto di remissione; da quello di oblazione volontaria, dalla potestà di amnistia e dagli altri casi di rinunzia, assoluta o condizionata, totale o parziale, dello Stato alla pretesa punitiva.

L'applicazione dell'amnistia tronca l'azione penale promossa per il reato a cui essa si riferisce e, in quanto opera *ex tunc*, fa venir meno, come abbiamo già avvertito, il rapporto di connessione che intercedeva tra il reato amnistiato e un altro reato e, in conseguenza, cessano gli effetti di natura processuale che da tale connessione derivavano.

La dottrina e la giurisprudenza cercano appiglio ad un argomento di carattere ormai storico per negare fondamento alla tesi qui sostenuta. Si afferma che la circostanza della pubblicità costituisce ancor sempre una condizione di procedibilità d'ufficio del delitto di violenza carnale, così come sotto la tramontata legge penale (art. 336 2° cap. C. P., n. 2). A sostegno di questa tesi, si porta pure un brano della relazione ministeriale al nuovo Codice, ove, in riferimento all'art. 542, si legge: “ nell'articolo non si fa cenno della circostanza obbiettiva del luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, essendo tale circostanza implicitamente compresa nel n. 2 del predetto articolo, in quanto è ovvio che, se taluno dei delitti del titolo IX, punibile a querela dell'offeso, sia commesso in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, si avrà concorso nel delitto di oltraggio al pudore (atti osceni) per cui si procede d'ufficio „. Ma la vecchia e la nuova legislazione ben si differenziano per un elemento sostanziale: mentre vigente il Codice dell'89 la pubblicità del fatto costituiva una semplice condizione di procedibilità *ex officio* del delitto di violenza carnale, oggi la pubblicità medesima è uno degli elementi costitutivi del delitto di atti osceni, delitto che deve connettersi a quello di violenza carnale

(9) MANZINI, op. cit. vol. I pag. 213 Avverte la Corte di Appello di Brescia (Riv. Pen. 1933, pag. 344) che male a proposito s'invoça l'art. 75, giacchè con questo “ si è dettata dal legislatore una norma di carattere generale senza por mente al caso di reato connesso che sia per legge posto a base di procedibilità e per altra legge posteriore abolito come crimine „.

perchè quest'ultimo diventi perseguibile d'ufficio. La disposizione dell'art. 542 C. P., che parla di connessione con un "delitto,, non dovrebbe ammettere altra interpretazione, anche se diversa possa essere stata l'intenzione del legislatore e diversi siano i desiderî di alcuni giuristi troppo attaccati all'elemento storico nell'interpretazione della legge. Il legislatore non ha avuto presente le conseguenze di una modificazione così sostanziale della disposizione del vecchio Codice. La nuova norma di legge è troppo chiara per poter venire facilmente fraintesa. Un delitto amnistiato non è più un "delitto,, ma un fatto storico qualsiasi che proietta nel campo giuridico solo quegli effetti che il legislatore espressamente gli attribuisce. Concludendo, non basta la semplice pubblicità per rendere perseguibile d'ufficio il delitto di violenza carnale, ma occorre che questa pubblicità abbia una propria rilevanza giuridica in virtù dell'art. 527 C. P.

GIUSEPPE BETTIOL

